

# MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA

art. 16 comma 2 D.lgs n. 39/2021

**A.S.D. RODMAN TEAM**

## **Premessa**

L'A.S.D. RODMAN TEAM, affiliata ACSI, è una squadra di ciclismo, tra le più numerose a livello nazionale, che partecipa, con i propri atleti, alle più importanti manifestazioni ciclistiche amatoriali.

Tra gli scopi dell'associazione vi è, inoltre, la promozione dell'attività psico- fisica mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a favorire la conoscenza e la pratica del ciclismo.

L'A.S.D. RODMAN TEAM ha sede in Torino, Via Stefano Clemente n. 19, C.F./P.IVA 11442100019

Contatti: Whatsapp/Telegram: +393476756204 – e-mail: [comunicazione@rodmanteam.it](mailto:comunicazione@rodmanteam.it)

Il presente modello organizzativo è predisposto e redatto dalla ASD RODMAN TEAM (di seguito, per brevità anche solo "Associazione" o "A.S.D.") in ottemperanza all'art. 16 comma 2 D.lgs n. 39/2021 e secondo il Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati, emanato da ACSI con delibera 57 del 28/08/2023 nonché in attuazione della Delibera della Giunta Nazionale del CONI n. 255/2023.

## **Art. 1 – Finalità**

1. Il presente documento regola e disciplina gli strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ovvero per le ragioni di cui al D.lgs. n. 198/2006 attuati in danno dei Tesserati, specie se minori d'età, nell'ambito dell'ASD RODMAN TEAM.
2. Il diritto alla salute ed al benessere psico-fisico dei Tesserati costituisce un valore prevalente anche rispetto al risultato sportivo.
3. Le norme e le previsioni contenute nel presente regolamento richiamano e sono conformi alle Linee Guida adottate dall'ente affiliante attualmente in vigore e costituiscono l'insieme delle regole di condotta a cui tutti gli appartenenti della società sono tenuti ad uniformarsi al fine di:
  - a. promuovere il diritto di tutti i tesserati ad essere tutelati da ogni forma di abuso, violenza o discriminazione;
  - b. promuovere una cultura e un ambiente inclusivi che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i Tesserati, specie se minori, e garantiscano l'uguaglianza e l'equità, nonché valorizzino le diversità;
  - c. rendere consapevoli i Tesserati in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi e responsabilità;
  - d. individuare e attuare adeguate misure, procedure e politiche di Safeguarding, anche in conformità alle raccomandazioni del Safeguarding Officer istituito dall'ente affiliante volte a ridurre i rischi di condotte lesive dei diritti, specie nei confronti di Tesserati minori;

- e. provvedere alla gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e tutela dei segnalanti;
- f. informare i Tesserati, anche minori, sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolar modo, sulle procedure per la segnalazione degli stessi;
- g. incentivare la partecipazione dei componenti del sodalizio alle iniziative organizzate dall'ente affiliante nell'ambito delle politiche di Safeguarding;
- h. garantire il coinvolgimento di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva nell'attuazione delle misure, procedure e politiche di Safeguarding della Società.

## **Art. 2 – Ambito di applicazione**

I soggetti tenuti al rispetto del presente documento sono:

- a) tutti i tesserati dell'A.S.D. RODMAN TEAM;
- b) tutti coloro che intrattengono rapporti di lavoro o volontariato con la A.S.D. RODMAN TEAM;
- c) tutti coloro che, a qualsiasi titolo, intrattengono rapporti con A.S.D. RODMAN TEAM

## **Art. 3 – Norme di condotta**

È onere dell'associazione strutturarsi in modo tale da dare attuazione alle finalità indicate all'art. 1, uniformando i propri comportamenti alle norme di condotta di seguito indicate:

- a) assicurare un ambiente ispirato a principi di uguaglianza e di tutela della libertà, della dignità e dell'inviolabilità della persona:
  - *predisponendo turni di allenamento e di partecipazione alle gare evitando discriminazioni tra gli atleti in base sesso, all'etnia, appartenenza culturale ecc.;*
  - *prevedendo, in presenza di minori appartenenti a categorie svantaggiate la loro equa suddivisione in squadre o gruppi di allenamento in modo da facilitare l'integrazione;*
- b) riservare ad ogni Tesserato attenzione, impegno e rispetto, senza distinzioni di età, etnia, condizione sociale, opinione politica, convinzione religiosa, genere, orientamento sessuale, disabilità e altro:
  - *imponendo regole di condotta ai tecnici volte ad assicurare a ciascun atleta di poter essere adeguatamente seguito nello svolgimento dell'attività sportiva;*
  - *prevedendo la presenza di un numero adeguato di tecnici in relazione alla composizione di ciascun gruppo di atleti;*
  - *imponendo a tecnici, atleti e dirigenti di utilizzare un linguaggio non discriminatorio;*
- c) far svolgere l'attività sportiva nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell'allievo, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso:

- *ascoltando i minori al fine di comprendere quali sono le loro ambizioni e i loro desideri in ambito sportivo;*
  - *programmando per ciascun atleta l'attività sportiva o la partecipazione ai vari campionati in modo da tener conto delle capacità individuali e delle aspirazioni di ciascuno;*
- d) prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio anche derivante da disturbi dell'alimentazione alimentare, percepiti o conosciute anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino i minori:
- *affiancando ai tecnici delle figure professionali specializzate e/o prevedendo durante gli allenamenti la presenza di figure ulteriori rispetto al tecnico che possano monitorare il comportamento degli atleti;*
  - *prevedendo percorsi volti a favorire l'educazione alimentare;*
  - *individuando tra i dirigenti una figura di riferimento che, in relazione all'età degli atleti, possa dialogare con loro al fine di scorgere segni di malessere;*
- e) segnalare, senza indugio, ogni circostanza di interesse agli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero ai soggetti preposti alla vigilanza:
- *individuando il soggetto che deve provvedere alla segnalazione,*
  - *individuando quali le situazioni di interesse di natura sportiva o extra sportiva;*
  - *prevedendo la segnalazione ai genitori delle assenze da gare o allenamenti compiute dai minori;*
- f) confrontarsi con il Responsabile delle Politiche di Safeguarding nominato dall'associazione ove si abbia il sospetto circa il compimento di condotte rilevanti ai sensi del presente documento;
- g) attuare idonee iniziative volte al contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione adottando i seguenti comportamenti:
- *sollecitare atleti, tecnici e dirigenti all'uso di un linguaggio appropriato e comunque evitare l'uso di espressioni discriminatorie; sessiste, o di matrice razzista;*
  - *richiedere ai tecnici e dirigenti di instaurare tra loro rapporti professionali evitando situazioni di imbarazzo;*
    - *prevedendo che i tecnici non possano entrare negli spogliatoi in presenza degli atleti;*
    - *gestendo l'attività, anche in occasione delle trasferte, individuando soluzioni logistiche volte ad evitare che i dirigenti e gli allenatori siano in camera con gli atleti;*
    - *stabilendo regole nell'accompagnare o prelevare gli atleti dalla loro residenza facendo in modo che vi sia sempre la presenza di almeno due dirigenti;*
    - *stabilendo, in presenza di atleti minori fuori sede a cui viene fornito l'alloggio, di limitare l'accesso ai tecnici o dirigenti se non per finalità di controllo da effettuare, in ogni caso, alla presenza di almeno due persone di cui dello stesso sesso rispetto agli atleti presenti all'interno dell'appartamento;*

- *imponendo agli atleti regole di condotta da adottare negli spogliatoi volte a contrastare fenomeni di bullismo o cyberbullismo;*
- h) prevenire, durante gli allenamenti e in gara, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti con azioni di sensibilizzazione e controllo quali:
- *prevedendo l'organizzazione di riunioni periodiche che coinvolgano i genitori, i tecnici e i dirigenti nel cui ambito illustrare le politiche di salvaguardia dei minori e le azioni che si intendono intraprendere e in cui discutere delle criticità emerse nel corso della stagione sportiva;*
- i) spiegare in modo chiaro a coloro che assistono allo svolgimento di allenamenti, gare o manifestazioni sportive, di astenersi da apprezzamenti, commenti e valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva in quanto potrebbero essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona attraverso:
- *la previsione dell'irrogazione di provvedimenti sanzionatori a carico di coloro che durante le gare tengano un comportamento non adeguato;*
- j) favorire la rappresentanza paritaria di genere, nel rispetto della normativa applicabile;
- k) rendere consapevoli i tesserati in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi e responsabilità adottando le seguenti misure:
- Affissione presso la sede dell’Affiliata del modello organizzativo e del Codice di condotta adottato e degli eventuali aggiornamenti, integrazioni o modifiche e/o pubblicazione dello stesso sulla homepage del sito della società;
  - Affissione presso la sede dell’associazione e/o pubblicazione sulla homepage del sito del nominativo del Safeguarding nominato dal sodalizio con indicazione del recapito telefonico e/o indirizzo e-mail per poterlo contattare;
  - Comunicazione, al momento del tesseramento, agli atleti o ai loro genitori, se minorenni, del modello organizzativo e codice di condotta adottato dalla società, nonché comunicazione del nominativo del Safeguarding nominato dalla società;
  - Comunicazione ai tesserati e ai loro genitori, se minorenni, circa le procedure da seguire per la segnalazione di comportamenti lesivi al Safeguarding office nominato dall’ente affiliante;
  - Informazione ai tesserati e ai loro genitori, se minorenni, circa le misure adottate dalla società per la prevenzione e il contrasto a comportamenti lesivi
    - *attraverso la predisposizione di una e-mail dedicata per eventuali segnalazioni al Responsabile Safeguarding nominato dalla società;*
    - *attraverso l'organizzazione, nel corso della stagione sportiva, di incontri e seminari con esperti del settore con cui discutere della tematica anche al fine di pervenire a soluzioni condivise;*

#### **Art. 4 – Comportamenti rilevanti**

Ai fini del presente modello, costituiscono comportamenti rilevanti:

- l'abuso psicologico: qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, l'aggressione verbale, la minaccia, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;

- l'abuso fisico: qualunque condotta consumata, tentata o minacciata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi l'integrità psicofisica del tesserato. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (anche al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati e/o infortunati o comunque doloranti. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti ivi comprese quelle antidoping;

- la molestia sessuale: qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti fastidio o disturbo.

Tali atti o comportamenti possono anche consistere nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;

- l'abuso sessuale: qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto o con contatto, e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;

- la negligenza: il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente modello, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;

- l'incuria: a mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;

- l'abuso di matrice religiosa: l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume o all'ordine pubblico;

- il bullismo, il cyberbullismo: qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate o comunque riguardanti la sfera personale del tesserato, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima);

- i comportamenti discriminatori; qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status socioeconomico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale o politico.

I comportamenti rilevanti possono verificarsi in qualsiasi forma e modalità, comprese quelle di persona e tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network e blog.

## **Art. 5 – Tutela dei minori – Obblighi**

Tutti coloro che in ambito societario – a prescindere dalla forma del rapporto instaurato – svolgano funzioni che comportano contatti diretti e regolari con minori devono fornire copia del certificato del casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente.

## **Art. 6 – Aree di rischio e Misure di prevenzione**

### *a) Allenamenti*

L'associazione non ha una propria sede di allenamento.

Gli allenamenti sono liberi e per lo più svolti singolarmente in assenza di istruttori e/o allenatori o accompagnatori.

In caso di allenamento collettivo gli atleti raggiungono il punto di ritrovo in autonomia e con i propri mezzi e rientrano autonomamente al termine della sessione.

L'associazione gestisce l'organizzazione delle attività relative alle sessioni di allenamento tramite gruppi WhatsApp o altri canali di comunicazione, solo previo consenso degli atleti ai quali è resa idonea

informativa ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE 2016/679 (GDPR), nonché rispetto alle specifiche previsioni sulla condotta da tenersi come dettagliata nel Codice di Condotta adottato.

In ogni caso è fatto divieto ad eventuali allenatori e staff di svolgere allenamenti singoli o al di fuori dei giorni e orari previsti per gli allenamenti collettivi.

Laddove l'allenamento singolo fosse necessario per la preparazione dell'atleta, si dovrà svolgere in presenza di almeno due tecnici oppure un tecnico e un assistente e, se si tratta di atleti minori, alla presenza di almeno uno dei genitori o previa autorizzazione degli stessi; inoltre, devono limitare il contatto fisico con gli atleti al minimo necessario per la pratica sportiva, e questo deve avvenire sempre in modo rispettoso e appropriato.

#### a.1) Variazione per atleti minori e disabili

Al termine della sessione di allenamento collettiva gli atleti sono affidati agli esercenti la potestà genitoriale o a soggetti da questi ultimi preventivamente delegati per iscritto e dotati di documento di riconoscimento. È espressamente vietato lasciare l'atleta da solo fino all'arrivo dell'esercente la potestà genitoriale o del delegato. È fatto salvo il caso in cui, in considerazione dell'età del minore, del grado di autonomia dello stesso e dello specifico contesto, gli esercenti la responsabilità genitoriale abbiano rilasciato autorizzazione scritta all'uscita autonoma del minore al termine dell'allenamento.

In nessun caso l'atleta minore rimane da solo con un membro dello staff.

È evitato creare gruppi whatsapp/Telegram con gli atleti under 13. Per gli atleti maggiori di anni 13 occorre comunque l'autorizzazione degli esercenti la potestà genitoriale.

#### b) Trasferte in occasione di gare o raduni

Gli atleti maggiorenni raggiungono il luogo della gara o del raduno autonomamente e con i propri mezzi e scelgono autonomamente la struttura in cui alloggiare e con chi eventualmente condividere la stanza.

In alternativa, l'A.S.D. programma la trasferta individuando orario e data di inizio e fine, luogo di incontro (cd. *meeting point*) nonché le altre modalità di svolgimento.

La convocazione avviene indicando data, ora e luogo del *meeting point*, nelle seguenti modalità: tramite whatsapp e/o Telegram

Negli hotel gli eventuali istruttori e accompagnatori devono supervisionare gli spazi comuni (es. corridoi, aree ricreative) ma devono evitare di entrare nelle camere degli atleti senza un motivo valido e mai da soli. Durante le ore notturne, è vietato agli istruttori e agli accompagnatori di accedere alle camere degli atleti, salvo emergenze. Gli istruttori devono controllare le camere prima dell'orario di riposo per assicurarsi che tutti gli atleti siano presenti e rispettino le regole.

È vietato scattare foto o registrare video nelle camere degli atleti. Le comunicazioni tramite social media tra istruttori e atleti devono essere limitate a questioni organizzative e, preferibilmente, svolte tramite canali ufficiali della A.S.D.

È obbligatorio l'affiancamento all'allenatore/tecnico e di almeno un altro membro dello staff (se presenti) durante tutti gli spostamenti degli atleti compresi quelli per raggiungere il luogo di gara.

Durante le trasferte di qualsiasi tipo è dovere degli accompagnatori vigilare sugli atleti accompagnati, mettendo in atto tutte le azioni necessarie a garantire l'integrità fisica e morale degli stessi ed evitare qualsiasi comportamento rilevante ai fini del presente modello.

Gli atleti devono essere informati che possono rivolgersi a qualsiasi accompagnatore in caso di disagio, paura o se si verificano situazioni che li fanno sentire a disagio. Le segnalazioni devono essere prese in seria considerazione e gestite con tempestività e discrezione.

#### *b.1) Variazione per atleti minori e disabili*

Gli atleti devono essere alloggiati in camere condivise con compagni dello stesso sesso e, possibilmente, della stessa età. Non è consentito alloggiare minori e adulti non familiari nella stessa stanza. Qualora non fosse possibile suddividere gli spazi tra atleti ed atlete minorenni, entrambi i genitori o chi ne fa le veci dovranno rilasciare espressa autorizzazione scritta in tal senso.

Gli istruttori devono evitare di rimanere da soli con un minore in una stanza chiusa. Qualsiasi incontro privato deve avvenire in un luogo visibile e, se possibile, con la porta aperta o in presenza di un altro adulto.

Prima della partenza, è necessario raccogliere autorizzazioni scritte da parte dei genitori o tutori, che confermino la loro conoscenza e accettazione dei protocolli della trasferta, inclusa l'eventuale somministrazione di farmaci o trattamenti medici in caso di emergenza.

Durante le trasferte di qualsiasi tipo è dovere degli accompagnatori vigilare sugli atleti minorenni accompagnati mettendo in atto tutte le azioni necessarie a garantire l'integrità fisica e morale degli stessi ed evitare qualsiasi comportamento rilevante ai fini del presente modello.

Per l'adesione alle trasferte di atleti minorenni sarà sempre necessaria la presenza di almeno un soggetto esercente la potestà genitoriale o, in alternativa, espressa autorizzazione scritta rilasciata da entrambi i genitori o di chi ne fa le veci.

È obbligatorio l'affiancamento all'allenatore/tecnico di almeno un altro membro dello staff durante tutti gli spostamenti degli atleti minorenni compresi quelli per raggiungere gli hotel e il luogo di gara. Sussiste, altresì, l'obbligo di espressa autorizzazione scritta rilasciata da entrambi i genitori o di chi ne fa le veci.

Al termine della sessione di allenamento collettiva gli atleti sono affidati agli esercenti la potestà genitoriale o a soggetti da questi ultimi preventivamente delegati per iscritto e dotati di documento di riconoscimento. È espressamente vietato lasciare l'atleta da solo fino all'arrivo dell'esercente la potestà genitoriale o del delegato. È fatto salvo il caso in cui, in considerazione dell'età del minore, del grado di autonomia dello stesso e dello specifico contesto, gli esercenti la responsabilità genitoriale abbiano rilasciato autorizzazione scritta all'uscita autonoma del minore al termine dell'allenamento.

È evitato creare gruppi whatsapp/Telegram con gli atleti under 13. Per gli atleti maggiori di anni 13 occorre



comunque l'autorizzazione degli esercenti la potestà genitoriale.

#### **Art. 7– Responsabile delle politiche di salvaguardia nominato dalla società**

1. Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui Tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del D.lgs. n. 36/2021, il Consiglio Direttivo dell'A.S.D. ha nominato in data \_\_\_\_\_ un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni e lo comunica all'ente affiliante all'atto di affiliazione.
2. Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni è prescelto tra soggetti di comprovata moralità e competenza in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) Autonomia e indipendenza anche rispetto all'organizzazione dell'associazione;
  - b) non aver riportato condanne penali anche non passate in giudicato per i seguenti reati: art 600-bis (prostituzione minorile); 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione o accesso a materiale pornografico), 600- quater.1 (Pornografia virtuale), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 604-bis (propaganda e istigazione a delinquere per motivi discriminazione etnica e religiosa), 604-ter, (circostanze aggravanti) 609-bis (violenza sessuale) , 609- ter (circostanze aggravanti), 609-quater (atti sessuali con minorenni), 609-quinquies (corruzione di minorenni), 609-octies (violenza sessuale di gruppo), 609- undecies (adescamento di minorenni);
  - c) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle FSN, delle DSA, degli EPS e del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
  - d) aver seguito i corsi di aggiornamento previsti dall'ente affiliante e/o essere in possesso dei titoli abilitativi eventualmente previsti dai regolamenti dell'ente affiliante.
3. La nomina del Responsabile è adeguatamente resa pubblica mediante immediata affissione presso la sede e/o pubblicazione sulla rispettiva *homepage* del sito internet della società e inserita nel sistema gestionale dell'ente affiliante, secondo le procedure previste dalla regolamentazione dell'ente affiliante.
4. Il Responsabile dura in carica un anno e può essere riconfermato.
5. In caso di cessazione del ruolo di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, per dimissioni o per altro motivo, il sodalizio provvede entro 30 giorni alla nomina di un nuovo Responsabile inserendola nel sistema gestionale dell'ente affiliante, secondo le procedure previste dalla regolamentazione dell'ente affiliante;
6. La nomina di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni può essere revocata ancora prima della scadenza del termine per gravi irregolarità di gestione o di funzionamento, ovvero per il venir meno dei requisiti necessari alla sua nomina, con provvedimento motivato dell'organo preposto del sodalizio. Della revoca e delle motivazioni è data tempestiva notizia al Safeguarding Officer dell'ente affiliante. Il sodalizio provvede alla sostituzione con le modalità di cui al precedente comma.

7. Il Responsabile è tenuto a:

- a) promuovere la corretta applicazione del Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui Tesserati della dell'ente affiliante nell'ambito della società, nonché l'osservanza e l'aggiornamento dei Modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei Codici di condotta adottati dagli stessi;
- b) adottare le opportune iniziative, anche con carattere d'urgenza, per prevenire e contrastare nell'ambito del proprio sodalizio ogni forma di abuso, violenza e discriminazione nonché ogni iniziativa di sensibilizzazione che ritiene utile e opportuna;
- c) segnalare al Safeguarding Officer dell'ente affiliante eventuali condotte rilevanti e fornire allo stesso ogni informazione o documentazione richiesta;
- d) rispettare gli obblighi di riservatezza imposti dai Regolamenti dell'ente affiliante;
- e) formulare all'organo preposto le proposte di aggiornamento dei Modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei Codici di condotta, tenendo conto delle caratteristiche del sodalizio;
- f) valutare annualmente l'adeguatezza dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta nell'ambito del proprio sodalizio, eventualmente sviluppando e attuando sulla base di tale valutazione un piano d'azione al fine risolvere le criticità riscontrate;
- g) partecipare all'attività obbligatoria formativa organizzata dall'ente affiliante.

**Art. 8 – Doveri di segnalazione**

1. Chiunque venga a conoscenza di comportamenti rilevanti come individuati dal Regolamento e dalle linee guida predisposte dall'ente affiliante e nel presente documento integralmente richiamate, è tenuto a darne immediata comunicazione via e-mail al Safeguarding Officer dell'ente affiliante, anche per il tramite del Safeguarding Officer nominato dall'Associazione utilizzando l'apposito modulo di segnalazione allegato al presente documento sotto la voce allegato 1
2. Chiunque sospetta comportamenti rilevanti ai sensi del presente Regolamento può confrontarsi con il Responsabile delle politiche di salvaguardia nominato dalla società o direttamente con il Safeguarding Office dell'ente affiliante.
3. In caso di gravi comportamenti lesivi l'Associazione deve notificare i fatti di cui è venuta a conoscenza alle forze dell'ordine.
4. L'Associazione deve garantire la riservatezza del segnalante mediante l'adozione di apposite misure che prevengano qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria dei tesserati che abbiano in buona fede:
  - presentato una denuncia o una segnalazione;
  - manifestato l'intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
  - assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;
  - reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o

discriminazioni;

- intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di safeguarding.

### **Art. 9 – Diffusione ed attuazione**

1. L'associazione, anche avvalendosi del supporto del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, si impegna alla pubblicazione e alla capillare diffusione del Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva e del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione tra i propri Tesserati, i collaboratori e i propri volontari che, a qualsiasi titolo e ruolo, sono coinvolti nell'attività sportiva, alla messa a disposizione di ogni possibile strumento che ne favorisca la piena applicazione, allo svolgimento di verifiche in ordine ad ogni notizia di violazione delle norme.
2. Il presente documento è pubblicato sul sito internet del sodalizio, se nella sua disponibilità, e/o affisso presso la sede dello stesso ed è portato a conoscenza di tutti i collaboratori, qualunque sia il motivo della collaborazione, al momento in cui si instaura il rapporto con la Società o che ne richiederà il rispetto prevedendo, in caso di inosservanza, adeguate sanzioni disciplinari o contrattuali.
3. L'associazione deve dare diffusione presso i propri tesserati di idonee informative finalizzate alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione nonché alla consapevolezza dei tesserati in ordine a propri diritti, obblighi e tutele.
4. L'associazione deve prevedere adeguate misure per la diffusione o l'accesso a materiali informativi finalizzati alla sensibilizzazione su e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi.
5. L'associazione deve prevedere un'adeguata informativa ai tesserati o eventualmente a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, con riferimento alle specifiche misure adottate per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione in occasione di manifestazioni sportive.

### **Art. 10 - Tutela della privacy**

1. A tutti gli atleti (o esercenti la potestà genitoriale per i minori), i tecnici, i dirigenti, i collaboratori e i soci dell'associazione all'atto dell'iscrizione/tesseramento, e comunque ogni qualvolta venga effettuata una raccolta di dati personali comprese le eventuali immagini o filmati, deve essere sottoposta l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR).
2. I dati raccolti devono essere gestiti e trattati secondo le modalità descritte nel suddetto Regolamento e comunque solo sulla base della necessità all'esecuzione del contratto di cui gli interessati sono parte, all'adempimento di un obbligo legale o sulla base del consenso espresso.
3. Per tutto quanto non espressamente richiamato, si rinvia alla normativa vigente in materia.

## **Art. 11 – Sanzioni**

Pur restando impregiudicata l'applicazione delle sanzioni previste dai Regolamenti dell'ente affiliante, a carico di tutti coloro che sono assoggettati, ai sensi delle previsioni di cui all'art. 2, tra le categorie tenute all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente documento e nel codice di condotta e che pongano in essere comportamenti contrari a quanto ivi indicato, possono essere irrogate sanzioni disciplinari da modulare in base alla gravità del comportamento:

le sanzioni applicabili sono le seguenti, in ordine di gravità:

- *Censura in caso di colpa lieve;*
- *Multa da € 50 a € 500 in caso di colpa grave;*
- *Sospensione dall'incarico o dallo svolgimento dell'attività sportiva da un mese ad un anno, qualora previsto dal rapporto contrattuale instaurato con il tesserato ovvero dalle norme regolamentari della società in caso di reiterazione di condotte colpose gravi o di condotte dolose.*
- *Radiazione in caso di reiterazione di condotte dolose che costituiscano ostacolo al buon andamento del sodalizio.*

I procedimenti disciplinari per gli illeciti di cui al presente articolo sono instaurati d'ufficio o su istanza del soggetto interessato o su istanza del Responsabile contro abusi violenze e discriminazioni nominato dinanzi al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può svolgere l'attività istruttoria ritenuta opportuna, svolgere audizione e acquisire documentazione anche audio – video.

Salvo che la segnalazione risulti di particolare complessità, il procedimento si conclude nel termine di trenta giorni dal suo avvio.

L'avvio della procedura e i suoi esiti sono comunicati al Responsabile contro abusi violenze e discriminazioni nominato ed al Responsabile dell'Ente Affiliante.

## **Art. 12 – Norme finali**

1. Il presente documento è aggiornato dall'organo direttivo della Società con cadenza almeno quadriennale e ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali approvati dall'Osservatorio Permanente del CONI per le politiche di Safeguarding ovvero le sue raccomandazioni nonché eventuali modifiche e integrazioni delle disposizioni dell'ente affiliante (integrazioni delle Linee Guida di ACSI ovvero alle raccomandazioni della Commissione Safeguarding di ACSI).
2. Eventuali proposte di modifiche al presente documento dovranno essere sottoposte ed approvate dall'organo preposto della Società.
3. Per quanto non esplicitamente previsto si rimanda a quanto prescritto dallo Statuto dell'ente affiliante, nonché nel Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui Tesserati

e nel Codice di Condotta.

4. Il presente Regolamento, approvato dall'organo direttivo sociale, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Data: Alassio - 28 dicembre 2024

Firma Presidente  
ADS Rodman Team  
Marco Pipino

